

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5749 R</b>	7 giugno 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 25 gennaio 2006 concernente:**

- ◆ **la revisione delle norme sull'indennità a favore dell'accusato prosciolto (art. 317-323 del Codice di procedura penale)**
- ◆ **l'iniziativa parlamentare 26 settembre 2005 presentata nella forma generica da Manuele Bertoli per una procedura cristallina nei casi di indennità a seguito di proscioglimento, detenzione illegale o revisione della condanna penale**

### **I. COSTITUZIONE CANTONALE E CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 19 DICEMBRE 1994**

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, il Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale.

L'indennità a favore dell'accusato prosciolto nell'ambito di un procedimento penale e di chi ha subito una detenzione illegale è regolamentata dal Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (in seguito: CPP), segnatamente dagli art. 317 - 321.

- Ai sensi dell'art 317 CPP, l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.  
La domanda d'indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 cpv.1 CPP).
- Chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (art. 318 CPP).  
La domanda d'indennità deve essere presentata entro un anno dalla decisione che accerta l'illegalità della detenzione (art. 320 cpv. 2 CPP).
- Ex art. 319 CPP, se in seguito alla revisione di un processo penale viene pronunciata l'assoluzione o una pena inferiore a quella subita, il condannato ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. La domanda d'indennità deve essere presentata entro un anno dalla sentenza emanata a seguito della revisione (art. 320 cpv. 3 CPP).

Le domande d'indennità devono essere inviate alla Camera dei ricorsi penali, che decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, sentiti il Procuratore pubblico e, se del caso, il denunciante o la parte civile (art. 320 cpv. 4). La procedura è gratuita (cpv. 5).

In caso di morte dell'avente diritto, l'azione passa ai suoi eredi (art. 321 CPP).

Infine, ex art. 322 CPP, il denunciante, il querelante, la parte civile e il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; il giudizio spetta all'autorità che ha accordato l'indennità.

Il danno materiale comprende la perdita di guadagno, che, di norma, corrisponde alla parte più importante ed elevata della richiesta di risarcimento.

La causa è essenzialmente di natura civile e tocca aspetti tipici della responsabilità civile, anche perché, al momento della presentazione dell'istanza, il procedimento penale è ormai terminato con un'assoluzione o un decreto di abbandono e il diritto penale materiale non entra più quindi in considerazione. Per la determinazione del risarcimento da riconoscere all'accusato prosciolto, si applicano i principi del diritto privato.

Il Codice di procedura penale, segnatamente gli artt. 317-323 CPP, è una *lex specialis* rispetto alla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp). Le differenze materiali e procedurali tra le due leggi sono elencate nel messaggio.

## **II. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 26 SETTEMBRE 2005 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA MANUELE BERTOLI**

Riferendosi a un recente caso di transazione extragiudiziale tra il Consiglio di Stato, rispettivamente il suo assicuratore RC e un privato in materia di risarcimento per detenzione illegale, il deputato Manuele Bertoli ha presentato un'iniziativa parlamentare nella forma generica, chiedendo di voler ancorare nella legislazione i seguenti principi:

- la domanda deve sempre essere indirizzata all'autorità giudiziaria designata dalla legge;
- la trattativa privata extragiudiziale è esclusa;
- nel quadro del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria deve essere possibile anche una trattativa tra richiedente e Stato, ma l'eventuale accordo raggiunto deve essere omologato dall'autorità giudiziaria competente.

L'atto parlamentare del collega Bertoli è tanto più attuale se si considera che negli ultimi anni è aumentato il numero di procedimenti penali terminati con un decreto di abbandono o con un'assoluzione dell'accusato, cui è seguita la presentazione di richieste di indennità per importi elevati.

Nel messaggio in esame è stata riportata, a titolo informativo, una tabella che indica il numero di istanze trattate dalla Camera dei ricorsi penali negli anni 2002, 2003 e 2004. La tabella riporta anche l'entità dei risarcimenti richiesti dagli accusati prosciolti e quella accordata dall'autorità giudiziaria. Le differenze tra quanto richiesto e quanto effettivamente riconosciuto sono enormi, nonostante l'evoluzione della giurisprudenza in materia di risarcimento danni, segnatamente per quanto attiene al torto morale.

### **III. SOLUZIONE ADOTTATA NEGLI ALTRI CANTONI E PROGETTO DI LEGGE FEDERALE CONCERNENTE IL CODICE DI PROCEDURA PENALE SVIZZERO**

Le norme di legge che regolano la procedura penale sono essenzialmente di competenza dei Cantoni.

Nelle legislazioni di molti Cantoni, il diritto dell'imputato prosciolto al risarcimento dei danni materiali e alla riparazione del torto morale è riconosciuto in modo esplicito. In alcuni Cantoni l'indennità è stabilita da un'autorità giudiziaria penale, in altri da un tribunale civile.

Entro i prossimi anni dovrebbe entrare in vigore il Codice di procedura penale svizzero (in seguito: CPP CH) in sostituzione dei codici di procedura penale cantonali. Nel messaggio sull'unificazione del diritto processuale penale, che è stato licenziato dal Consiglio federale il 21 dicembre 2005, si propone di includere nella nuova legge le norme sull'indennità.

Ex art. 437 cpv. 1 CPP CH, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:

- a. un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
- b. un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
- c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle (cpv. 2).

La presente disposizione - commenta il messaggio federale - disciplina le pretese dell'imputato per quanto concerne le indennità e la riparazione del torto morale in caso di abbandono del procedimento o in caso di assoluzione. In caso di condanna l'imputato sostiene generalmente le spese procedurali (art. 433). L'indennizzo o la riparazione del torto morale entrano in linea di conto soltanto se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 439. La base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale. Lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile. I danni da risarcire sono:

- le spese per un difensore di fiducia. In questo caso, conformemente alla vigente giurisprudenza, lo Stato assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario del difensore, erano giustificati;
- il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Si tratta principalmente della perdita di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, nonché delle spese di viaggio.
- la riparazione del torto morale, se a causa del procedimento l'imputato ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli articoli 28 capoverso 3 CC o 49 CO. Questa è concessa regolarmente se l'imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza.

L'imputato ha inoltre diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale se è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è soltanto parzialmente

abbandonato. In questo caso le spese non possono essere semplicemente suddivise proporzionalmente. Occorre verificare se l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o il procedimento è stato abbandonato. In caso di assoluzione parziale le spese a carico dell'imputato possono essere compensate con le indennità e la riparazione per torto morale assegnate (art. 450 cpv. 4).

Giusta l'art. 438 cpv. 1 CPP CH l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se:

- a. l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
- b. l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato; o
- c. le spese dell'imputato sono di esigua entità.

Nella procedura di ricorso, l'indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 435 CPP CH (cpv. 2).

In linea di principio l'obbligo di sostenere le spese (artt. 433 e segg.) e l'assegnazione di un indennizzo si escludono a vicenda. Chi ha provocato in modo illecito o colpevole l'apertura di un procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento ed è pertanto stato condannato alle spese procedurali non può pretendere né un indennizzo, né una riparazione del torto morale; è fatto salvo il caso speciale dell'abbandono parziale del procedimento o dell'assoluzione parziale.

L'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale in tre casi:

- nel caso in cui l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Questo comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è soltanto lieve, può entrare in linea di conto una riduzione dell'indennizzo o della riparazione del torto morale.
- nel caso in cui l'accusatore privato può essere tenuto a versare all'imputato un indennizzo e una riparazione del torto morale.
- nel caso in cui le spese sono di poca entità. Gli inconvenienti minori quali l'obbligo di comparire una o due volte a un'udienza non danno pertanto diritto a un indennizzo.

Ex art. 439 cpv. 1 CPP CH, se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale adeguate.

In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati (cpv. 2).

Il diritto di cui al cpv. 2 decade se l'imputato:

- a. è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta;

b. è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta.

La carcerazione preventiva o la carcerazione di sicurezza hanno una durata eccessiva se eccedono la durata della pena o della privazione della libertà pronunciata in seguito. La presente disposizione comprende i casi in cui l'imputato, dopo aver scontato una carcerazione preventiva o di sicurezza, è condannato soltanto al pagamento di una multa. Queste situazioni potrebbero essere frequenti in futuro, poiché gli articoli 34 e seguenti CPP CH prevedono la pena pecuniaria, destinata a sostituire in ampia misura le pene detentive di breve durata. La questione dell'indennizzo e della riparazione del torto morale in seguito a una privazione della libertà di durata eccessiva è attualmente disciplinata soltanto in pochi Cantoni.

Una privazione della libertà di durata eccessiva deve essere dapprima computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, nel medesimo o in un altro procedimento. La carcerazione preventiva o di sicurezza può essere computata anche nelle pene pecuniarie (art. 34 CPP CH), nel lavoro di pubblica utilità (art. 37 CPP CH) o nelle multe (art. 103 CPP CH); in questi casi si applicheranno i tassi di commutazione previsti negli articoli 35, 36, 39 e 106 CPP CH. Se possibile, la carcerazione di durata eccessiva sarà computata anche nelle misure privative della libertà. Spetterà alla giurisprudenza procedere di caso in caso a un computo appropriato.

L'indennizzo e la riparazione del torto morale sono concesse dallo Stato in base al libero apprezzamento dell'autorità competente. Questa può rinunciare a concedere un indennizzo o una riparazione del torto morale se l'eccesso di carcerazione è insignificante (cpv. 3 lett. a) o è dovuto a circostanze da cui l'imputato non potrebbe trarre profitto (ad es. una riduzione della pena pronunciata da parte della giurisdizione di grado superiore a causa della lunghezza del procedimento).

Ex art. 440 cpv. 1 CPP CH, se vince la causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.

Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, l'accusatore privato può essere tenuto, ad istanza dell'imputato, a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (cpv. 2).

Se l'importo assegnatogli secondo il cpv. 2 non può essere riscosso presso l'accusatore privato, l'imputato può esigerne il versamento dall'ente pubblico la cui autorità gli ha riconosciuto l'indennità. L'ente pubblico è surrogato, in ragione dell'importo versato, nei diritti che l'imputato vanta nei confronti dell'accusatore privato (cpv. 3).

L'accusatore privato può essere obbligato a risarcire l'imputato che ha vinto la causa nei casi in cui le istanze procedurali promosse dall'accusatore hanno causato all'imputato delle spese o un danno economico. Queste istanze vanno equiparate agli atti dell'autorità. Di principio spetta dunque allo Stato versare un indennizzo o una riparazione per torto morale in relazione con detti atti. Di conseguenza il disegno limita l'obbligo di risarcimento dell'accusatore privato alle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili e permette al giudice di obbligare l'accusatore privato a risarcire l'imputato in caso di reati a querela di parte, se questi viene giudicato non colpevole. Questa soluzione è in sintonia con quella prevista dall'articolo 433 in materia di imputazione delle spese.

#### **IV. SOLUZIONE PROPOSTA NEL MESSAGGIO NO. 5749 DEL 25 GENNAIO 2006 DEL CONSIGLIO DI STATO**

Di fronte alla possibilità di demandare la procedura e la decisione in merito alle domande di indennità ex art. 317 CPP e seguenti a un'autorità giudiziaria civile piuttosto che penale, il Consiglio di Stato ritiene più opportuno confermare la soluzione in vigore, confermando la competenza della Camera dei ricorsi penali.

La maggior parte delle istanze di indennità presentate dagli interessati - più del 90% - si limitano a richiedere la rifusione delle spese di patrocinio, mentre solamente una piccola parte - meno del 10% - concerne richieste più complesse, quali ad es. risarcimenti per perdita di guadagno, che richiedono istruttorie più lunghe e laboriose. La CRP che peraltro, di norma, conosce già le pratiche, è senz'altro l'autorità competente per evadere in tempi ragionevoli le istanze d'indennità ex art. 317 CPP.

È del resto, ricorda il CdS, la soluzione prevista anche nel progetto di legge del codice di procedura penale unificato attualmente in discussione. Non è quindi il caso di modificare l'attuale prassi poco prima dell'entrata in vigore delle norme federali, le quali, come si è visto, attribuiscono alle autorità giudiziarie penali la competenza in merito alle richieste di risarcimento per detenzione illegale.

Per rispondere adeguatamente ai casi di indennità ex art. 317 e seguenti CPP - purtroppo, sempre più complessi e numerosi - si ritiene quindi di completare le norme procedurali esistenti, considerando segnatamente le diverse esigenze istruttorie nella trattazione delle differenti cause, da quelle più semplici a quelle che presentano maggiori difficoltà di risoluzione.

Contro le decisioni della CRP, le parti hanno la possibilità di presentare ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

#### **V. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

##### **Art. 317 (immutato)**

Ex art. 317 - che rimane invariato - l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.

Il messaggio del CdS ricorda come il CPP in vigore non contempli in modo esplicito il diritto all'indennità nel caso di assoluzione parziale. Il Tribunale federale ammette il rifiuto dell'indennità qualora il reato per il quale l'imputato è accusato viene derubricato in uno meno grave.

Quando l'accusato viene prosciolto da un reato per fatti indipendenti da quelli che hanno portato alla condanna, la Camera dei ricorsi penali considera l'accusato come prosciolto e quindi gli riconosce l'indennità ex art. 317 CPP.

Come ricordato più sopra, all'art. 437 del progetto di codice di diritto processuale penale svizzero è stato introdotto il principio dell'indennizzo anche nel caso di assoluzione parziale. Non è tuttavia chiaro se l'indennizzo sarà riconosciuto solo nel caso di proscioglimento in maniera totale da una parte dei reati oppure anche nel caso della derubricazione di un reato.

Ritenuto che la norma federale dovrà essere chiarita dalla giurisprudenza, il Consiglio di Stato non intende modificare questo aspetto della legislazione vigente.

### **Art. 319a (nuovo)**

Ex art. 319a cpv. 1, l'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato proscioltto; egli deve fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno.

La rifusione delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate (cpv. 2).

In questa norma si introduce la possibilità di negare o ridurre l'indennità qualora l'accusato abbia contribuito a cagionare o ad aggravare il danno. Si tratta di un principio generalmente applicato in materia di responsabilità civile e previsto nella futura legislazione federale (art. 438 CPP CH).

L'indennità può essere negata o ridotta all'accusato che ha provocato l'apertura di un procedimento penale, che ha confessato di aver commesso un reato, ma che successivamente è stato assolto per motivi tecnici, ad es. per il fatto che l'accusa ha commesso un errore nell'imputazione del reato (furto anziché appropriazione indebita).

La nuova disposizione impone inoltre all'interessato di limitare i danni per quanto gli sia possibile.

Infine, il diritto alla rifusione delle spese è limitato a quelle necessarie *"ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali"* dell'accusato proscioltto, come stabilito dall'art. 437 cpv. 1 lett. a del CPP CH.

### **Art. 319b (nuovo)**

Ex art. 319b, l'accusato proscioltto deve promuovere l'azione davanti alla Camera dei ricorsi penali; l'azione è diretta contro lo Stato, che può farsi rappresentare da propri funzionari.

La Camera dei ricorsi penali decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, applicando a titolo suppletivo i principi della responsabilità civile (cpv. 2).

Gli accordi tra le parti sul versamento di indennità sono giuridicamente validi **solo se ratificati** dalla Camera dei ricorsi penali (cpv. 3).

La norma riprende l'art. 320 cpv. 4 CPP. Rispetto alla legislazione vigente, la nuova disposizione conferisce allo Stato il ruolo di parte. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di cause semplici e limitate alla rifusione delle spese di patrocinio, non si ritiene di imporre allo Stato l'obbligo di farsi assistere da un patrocinatore autorizzato a rappresentare le parti ai sensi dell'art. 1 della legge sull'avvocatura.

Lo Stato, in quanto parte, può quindi decidere se avvalersi di un patrocinatore o se rinunciare all'assistenza da parte di terzi. Senza una specifica base legale, il funzionario incaricato a rappresentare lo Stato dovrà essere designato di volta in volta dal Consiglio di Stato.

Nei casi concernenti la responsabilità civile, la cui procedura è disciplinata nel codice di procedura civile e nella LResp, è possibile avviare delle trattative tra le parti prima dell'inoltro della causa o dopo, sospendendone la procedura.

A differenza di quanto previsto nelle norme del CPP vigenti e nella legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, la nuova disposizione propone l'obbligo di promuovere l'azione davanti alla Camera dei ricorsi penali. Non sarà quindi più possibile concludere accordi extragiudiziali, senza il previo intervento e consenso della CRP, la quale potrà svolgere la funzione di mediazione, in analogia a quanto previsto negli art. 179 e 354 e segg. CPC. Nel caso in cui le parti dovessero raggiungere un accordo sulle modalità e sull'entità della riparazione, l'accordo dovrà essere sottoposto per approvazione e ratifica alla Camera dei ricorsi penali.

### **Art. 320 (abrogazione cpv. 4 e 5)**

Nel nuovo art. 320 CPP si propone di abrogare i cpv. 4 e 5 e di modificare il titolo marginale.

La designazione dell'autorità competente (cpv. 4) è stata spostata all'art. 319b per motivi di sistematica, mentre la gratuità della procedura (cpv. 5) è stata abrogata.

La nuova norma si limita quindi a stabilire i termini entro i quali si può presentare la domanda di indennità:

- la domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 - proscioglimento dell'accusato - deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (cpv. 1);
- la domanda d'indennità ai sensi dell'art. 318 - detenzione illegale - deve essere presentata entro un anno dalla decisione che accerta l'illegalità della detenzione (cpv. 2);
- la domanda d'indennità ai sensi dell'art. 319 - assoluzione o pronuncia di una pena inferiore a quella subita, in seguito alla revisione di un processo - deve essere presentata entro un anno dalla sentenza emanata a seguito della revisione (cpv. 3).

### **Art. 320a (nuovo)**

Giusta l'art. 320a cpv. 1, la Camera dei ricorsi penali fissa il termine per la presentazione della risposta; la mancata presentazione della risposta e la presentazione di una risposta generica non precludono lo Stato dagli ulteriori atti procedurali e non equivalgono all'ammissione dei fatti adottati nella petizione.

La Camera dei ricorsi penali in via eccezionale può ordinare un ulteriore scambio di allegati, può indire un'udienza e può concedere alle parti la facoltà di presentare un allegato conclusionale; essa può assumere prove d'ufficio (cpv. 2).

Di principio sono ammesse solo le prove documentali; in via eccezionale, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto, possono essere ammessi l'audizione di testimoni, le perizie e il richiamo di incarti (cpv. 3).

I funzionari incaricati di preparare la risposta hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento penale (cpv. 4).

Il codice di procedura civile e la legge sulla tariffa giudiziaria si applicano per analogia per la forma degli atti, per l'assunzione delle prove e per le spese e le ripetibili (cpv. 5).

La nuova disposizione stabilisce l'iter procedurale da seguire.

Secondo l'art. 320 cpv. 4 CPP in vigore, le domande d'indennità devono essere inviate alla Camera dei ricorsi penali, che decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, sentiti il Procuratore pubblico e, se del caso, il denunciante o la parte civile. Lo Stato, pur essendo chiamato in causa per il risarcimento dei danni fatti valere dall'accusato prosciolto, non è considerato come una vera e propria controparte nel procedimento. Non ha la possibilità di contestare la domanda, di formulare osservazioni o di proporre l'assunzione di prove.

Con le nuove disposizioni allo Stato viene attribuita la qualità di parte convenuta, conferendogli in tal modo la possibilità di prendere parte al procedimento, di proporre eventuali osservazioni e mezzi di prova. Nei casi minori, lo Stato mantiene la possibilità di delegare al PP il compito di formulare eventuali osservazioni e di rappresentarlo ai sensi dell'art. 319b cpv. 1.

Per motivi di praticità, ai funzionari incaricati di rappresentare lo Stato è data la possibilità di accedere agli atti senza che essi debbano fare capo alla procedura prevista nell'art. 27 CPP.

Per quanto concerne l'iter e le modalità procedurali (onere e assunzione delle prove, forma degli allegati di causa ecc.) come pure l'assunzione dei costi del procedimento (spese giudiziarie, peritali, ripetibili ecc.) l'art. 320a cpv. 5 rimanda al CPC e alla legge sulla tariffa giudiziaria.

Infine, al fine di dissuadere la parte interessata a presentare indennità di risarcimento esageratamente elevate, il disegno di legge in esame propone di introdurre il principio secondo il quale le spese seguono la soccombenza. Si tratta quindi di abrogare il vigente art. 320 cpv. 5 CPP che stabilisce la gratuità della procedura e che impedisce quindi la condanna della parte cui si vede rifiutata o ridotta l'indennità al pagamento della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili e di rinviare al Codice di procedura civile per le spese e le ripetibili.

La Camera dei ricorsi penali dovrà tuttavia considerare l'evoluzione della giurisprudenza per quanto attiene alla riparazione del torto morale come pure il lavoro effettivo e necessario svolto dal rappresentante legale per quanto concerne la rifusione delle spese di patrocinio. In merito al risarcimento dei danni materiali, segnatamente della perdita di guadagno, saranno le prove e le risultanze istruttorie a quantificare lo stesso.

#### **Art. 62 cpv. 4 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006**

Ex art. 61 cpv. 4 LOG la fase istruttoria è diretta dal presidente della Camera o da un giudice delegato. Per fase istruttoria si intende l'assunzione delle prove e la direzione delle udienze, mentre la sentenza viene emessa dalla Camera dei ricorsi penali nella composizione di tre membri.

#### **Art. 39 LTG**

L'art. 39 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), che fissa i limiti della tassa di giustizia nel settore penale, è completato con un secondo capoverso che, per quanto riguarda le domande di indennità, rinvia alle norme valide per le procedure civili davanti al giudice di pace e al pretore. In questi casi è quindi applicabile la tariffa vigente anche per le cause concernenti la responsabilità civile. Il disegno di legge propone inoltre di aumentare da fr. 5'000.- a fr. 10'000.- il limite superiore della tassa di giustizia per i reclami al giudice dell'istruzione e dell'arresto e per i procedimenti davanti alla Camera dei ricorsi penali.

## **VI CONCLUSIONE**

Per i motivi esposti sopra, la Commissione delle legislazione invita il Parlamento ad accogliere le proposte formulate nel messaggio no. 5749 del 25 gennaio 2006 del Consiglio di Stato con la modifica formale (v. art. 62 nuova LOG) dovuta all'approvazione avvenuta il 10 maggio 2006 della nuova legge sull'organizzazione giudiziaria.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Dafond -

Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -

Mellini - Menghetti - Pantani - Pedrazzini - Vitta

Disegno di

## **Codice di procedura penale; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 25 gennaio 2006 n. 5749 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 giugno 2006 n. 5749 R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

**I.**

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

### **Art. 319a (nuovo)**

**B. Motivi di riduzione e di esclusione del danno**

<sup>1</sup>L'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto; egli deve fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno.

<sup>2</sup>La rifusione delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate.

### **Art. 319b (nuovo)**

**C. Procedura  
I. Autorità competente**

<sup>1</sup>L'accusato prosciolto deve promuovere l'azione davanti alla Camera dei ricorsi penali; l'azione è diretta contro lo Stato, che può farsi rappresentare da propri funzionari.

<sup>2</sup>La Camera dei ricorsi penali decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, applicando a titolo suppletivo i principi della responsabilità civile.

<sup>3</sup>Gli accordi tra le parti sul versamento di indennità sono giuridicamente validi solo se ratificati dalla Camera dei ricorsi penali.

### **Art. 320 cpv. 4 e 5 e nota marginale**

**II. Termini**

<sup>4</sup>Abrogato.

<sup>5</sup>Abrogato.

### **Art. 320a (nuovo)**

**III. Norme procedurali**

<sup>1</sup>La Camera dei ricorsi penali fissa il termine per la presentazione della risposta; la mancata presentazione della risposta e la presentazione di una risposta generica non precludono lo Stato dagli ulteriori atti procedurali e non equivalgono all'ammissione dei fatti addotti nella petizione.

<sup>2</sup>La Camera dei ricorsi penali in via eccezionale può ordinare un ulteriore scambio di allegati, può indire un'udienza e può concedere alle parti la facoltà di presentare un allegato conclusionale; essa può assumere prove d'ufficio.

<sup>3</sup>Di principio sono ammesse solo le prove documentali; in via eccezionale, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto, possono essere ammessi l'audizione di testimoni, le perizie e il richiamo di incarti.

<sup>4</sup>I funzionari incaricati di preparare la risposta hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento penale.

<sup>5</sup>Il codice di procedura civile e la legge sulla tariffa giudiziaria si applicano per analogia per la forma degli atti, per l'assunzione delle prove e per le spese e le ripetibili.

**D. Successione  
nel diritto**

**Art. 321 (nota marginale)**

**E. Regresso**

**Art. 322 (nota marginale)**

**F. Indennità alla  
parte lesa**

**Art. 323 (nota marginale)**

**II.**

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

**Art. 62 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>La fase istruttoria è diretta dal presidente della Camera o da un giudice delegato.

**III.**

La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

**Art. 39 cpv. 1 lett. f)**

f) per i reclami al giudice dell'istruzione e dell'arresto e per i procedimenti davanti alla Camera dei ricorsi penali, da fr. 50.- a fr. 10 000.-.

**Art. 39 cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>La tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'articolo 14 capoverso 1 numero 1 e nell'articolo 17.

#### **IV. - Norma transitoria**

La presente modificazione è applicabile a tutte le domande di indennità presentate dopo l'entrata in vigore.

#### **V.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.